

## VERBALE DI RIUNIONE

In Biella, il giorno 19 aprile 2017

Tra

la **Delegazione Aziendale di Gruppo**

E

la **Delegazione Sindacale** di Gruppo costituita dalle rappresentanze **FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA**

Premesso che:

- a) sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di bilancio 2017), in vigore dal 1° gennaio 2017, salvo diverse decorrenze previste in singole norme;
- b) nel provvedimento sono, fra l’altro, contenute norme in materia giuslavoristica e previdenziale di interesse per il settore credito;
- c) in data 29 aprile 2016 è stato sottoscritto fra le Parti il “Verbale di accordo premio welfare aziendale esercizio 2015 e 2016”;
- d) il sopra citato verbale di accordo prevede che: *“Il premio di produttività aziendale spetta a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova prima del 31.12 dell’anno cui il premio si riferisce e non abbia riportato per il medesimo esercizio un giudizio di sintesi riferito alla valutazione della prestazione individuale negativo (prestazione insufficiente). (omissis) Il premio di produttività aziendale non verrà attribuito ai lavoratori che non risultino in servizio alla data di riconoscimento ad eccezione dei dimissionari per pensionamento o per accesso al fondo di solidarietà anche se non in servizio alla suddetta data”;*

tutto ciò premesso e considerato,

le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Art. 2

L’art. 4 del Verbale di accordo di cui alla lettera c) delle premesse è variato come di seguito:

da: *“I dipendenti con imponibile fiscale annuo, riferito all’esercizio precedente rispetto a quello di riconoscimento del premio welfare, inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), potranno richiedere – in alternativa all’erogazione su Conto Welfare – la monetizzazione del premio Welfare.*

*Il premio monetizzato sarà pari al premio così come risultante dall’applicazione dell’art. 2 che precede ridotto del 5%.*

*In caso di monetizzazione, l’importo verrà erogato con cedolino paga entro il mese di giugno dell’anno successivo rispetto all’esercizio di riferimento.”*

a: *“I dipendenti con imponibile fiscale annuo, riferito all’esercizio precedente rispetto a quello di riconoscimento del premio welfare, inferiore a € 80.000,00 (euro ottantamila/00), potranno richiedere – in alternativa all’erogazione su Conto Welfare – la monetizzazione del premio Welfare.*

*Il premio monetizzato sarà pari al premio così come risultante dall'applicazione dell'art. 2 che precede ridotto del 5%.*

*In caso di monetizzazione, l'importo verrà erogato con cedolino paga entro il mese di giugno dell'anno successivo rispetto all'esercizio di riferimento".*

Art. 3

L'art. 5 § 2 del Verbale di accordo di cui alla lettera c) delle premesse è variato come di seguito:

da: "Il dipendente dovrà utilizzare l'importo a disposizione entro il 31 dicembre dell'anno di corresponsione"

a: "Il dipendente dovrà utilizzare l'importo a disposizione entro il 30 novembre dell'anno di corresponsione".

Art. 4

Ad integrazione del Verbale di accordo di cui alle lettere c) e d) delle premesse, le Parti condividono inoltre che:

- a) i dipendenti che hanno optato per il premio welfare e che cesseranno il rapporto di lavoro successivamente alla data di messa a disposizione degli importi Welfare (prevista per il 1° luglio), potranno utilizzare gli eventuali importi Welfare residui entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla data cessazione del rapporto di lavoro.
- b) I dipendenti che hanno optato per il premio welfare e che cesseranno il rapporto di lavoro prima della data di messa a disposizione degli importi Welfare e a cui spetta il premio sulla base del Verbale di accordo di cui alla lettera c) delle premesse potranno utilizzare gli importi entro il 1° agosto 2017.
- c) I dipendenti con imponibile fiscale annuo, riferito all'esercizio precedente rispetto a quello di riconoscimento del premio welfare, superiore a € 80.000,00 (euro *ottantamila/00*):
  - se cessati dal rapporto di lavoro successivamente alla data di messa a disposizione delle somme, potranno utilizzare le somme entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  - se cessati dal rapporto di lavoro prima della data di messa a disposizione delle somme per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore o al pensionamento, potranno utilizzare gli importi entro il 1° agosto 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

**La Delegazione Aziendale  
Banca Sella Holding S.p.A.**

*(in proprio ed in qualità di Capogruppo  
in rappresentanza delle Aziende interessate)*

**La Delegazione Sindacale di Gruppo**

**FABI**

**FIRST-CISL**

**FISAC-CGIL**

**UILCA**

